

Ordinanza n. 72del 07/11/2020

Oggetto: Chiusura uffici comunali al pubblico.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vistal'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" (G.U. Serie Generale n. 165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" (G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 187 del 27 luglio 2020;

Visto il DPCM del 13/10/2020 "Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il DPCM del 18/10/2020 "Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, facenti funzioni, n. 80 del 25 ottobre 2020 Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il DPCM 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nell'ambito regionale, nei Comuni vicini, nonché, nel nostro stesso territorio comunale;

Consideratoche questa amministrazione ha già provveduto ad emettere numerose ordinanze di isolamento/quarantena come da indicazioni pervenute dal Dipartimento di Prevenzione dall'ASP di Catanzaro;

Preso atto che sono presenti sul territorio comunale alcuni soggetti risultati positivi a tamponi effettuati presso laboratori privati che sono in attesa di valutazione da parte dell'ASP di Catanzaro;

Considerati tempi lunghi necessari ad effettuare e processare i tamponi da parte del sistema sanitario che impedisce di avere un quadro conoscitivo certo ai fini di una chiara valutazione del rischio epidemiologico;

Ritenuto necessario, in via cautelativa, in attesa di verifica dell'evolversi della situazione epidemiologica, prevenire una possibile diffusione del virus COVID -19 sospendendo l'accesso al pubblico agli uffici comunali;

Ritenutoche tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 la Regione Calabria è tra le quattro regioni d'Italia considerate "zona rossa".

Visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA:

1)con decorrenza 09/11/2020 e fino al 13/11/2020 la chiusura degli Uffici Comunali al pubblico, a scopo cautelativo, al fine di prevenire una potenziale trasmissione del virus.

- 2) al personale dipendente comunale di svolgere la propria attività lavorativa presso la sede comunale, in considerazione del numero esiguo (n. 6)posto in singole stanze e mediante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 3) al personale LSU/LPU di svolgere la propria attività lavorativa nei termini e modi prestabiliti in essere, facendo uso dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.
- 4) al personale dell'Ufficio di Piano comunale di svolgere la propria attività lavorativa presso la sede comunale, in considerazione del numero esiguo (n. 3) posto in una stanza adeguata facendo uso dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Amministrazione Comunale.

DISPONE:

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi sul territorio comunale;
- che con apposito avviso saranno rese note alla cittadinanza le modalità di poter contattare gli Uffici Comunali per la richiesta e rilascio di certificazioni, comunicazioni urgenti, accesso agli uffici.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Catanzaro;
 - > Questura di Catanzaro;
 - > Stazione dei Carabinieri di Soveria Mannelli;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
 - Polizia Municipale del Comune di Soveria Mannelli.

AVVERTE CHE:

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dr Leonardo Sirianni